

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

.....

N. 660 del reg | Oggetto: Appalto servizio di attività edu-
 data 21.09.1995 | cativa ed assistenza igienico
 | sanitaria asilo nido comunale.
 | Non approvazione del verbale di
 | gara ed aggiudicazione Cooperativa
 | Nuova Società - Selargius.

.....

L'anno millenovecentonovantacinque addì ventuno del mese di settembre in Selargius nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
MELIS Antonio	Sindaco		A
AMBU M. Carmen	Assessore	P	
CAMBA Franco	Assessore	P	
CANNAS Paola	Assessore	P	
CONTU M. Chiara	Assessore	P	
OPPES Renato	Assessore	P	
PUSCEDDU L. Anna	Assessore	P	
TOTALE		6	1

Assume la presidenza il Vice Sindaco Sig. Franco CAMBA.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Giustino SADDI

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che in data 29.08.1995 si è tenuta una gara di licitazione privata per l'affidamento in appalto, con

SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE



durata triennale, del servizio di attività educativa ed assistenza igienico sanitaria presso l' asilo nido comunale, con le modalità di cui all' art. 8, lett. b), del R.D. 23.05.1924, n° 827, con aggiudicazione alla ditta concorrente che avesse presentato l' offerta più vantaggiosa per l' Amministrazione;

- che, come risulta dai verbali di gara in data 29.08.1995 e 07.09.1995, si è disposta l' aggiudicazione provvisoria a favore della Cooperativa Happy Baby di Guspini, che ha presentato un ribasso del 21,2% rispetto al prezzo a base d' asta;

- che in data 30.08.1995 è pervenuta una "lettera-ricorso" da parte di una delle Cooperative concorrenti, Cooperativa Nuova Società di Selargius, avverso l'aggiudicazione a favore della Cooperativa Happy Baby;

- che la Giunta Municipale nella seduta del 07.09.1995 ha disposto la sospensione dell' aggiudicazione incaricando l' ufficio competente di predisporre gli atti necessari per l' affidamento all' Avv. Agostino Castelli dell' incarico di esaminare gli atti del procedimento di aggiudicazione alla luce del ricorso presentato dalla Cooperativa Nuova Società e di esprimere un parere legale in merito;

- che con deliberazione della Giunta Municipale n° 611 del 12.09.1995 è stato conferito incarico all' Avv. Agostino Castelli di esprimere il parere di cui sopra;

- che il parere legale dell' Avv. Agostino Castelli è pervenuto in data 13.09.1995, prot. n° 19083 e viene allegato in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- che la Giunta Comunale nella seduta del 15.09.1995 ha deciso di dare mandato all' Ufficio competente per predisporre la proposta di deliberazione per la non approvazione della proposta aggiudicazione alla Cooperativa Happy Baby di Guspini, risultante aggiudicataria a seguito dello svolgimento della gara, e la conseguente aggiudicazione all' altra Società concorrente che ha presentato una offerta valida, Cooperativa Nuova Società di Selargius, ritenendo esaustive le argomentazioni espresse dall' Avv. Castelli ai numeri 1 e 2 del parere legale di cui sopra;

ritenuto opportuno procedere all' esclusione della Cooperativa Happy Baby di Guspini dalla gara d' appalto in oggetto per irregolarità della documentazione richiesta dalla lettera d' invito per le motivazioni espresse dall' Avv. Agostino Castelli nei punti 1 e 2 del parere legale rilasciato dal medesimo su richiesta di questa Amministrazione, e procedere conseguentemente all' aggiudicazione dell' appalto del servizio all' altra Cooperativa che ha presentato un' offerta valida, Coop. Nuova Società di Selargius;

dato atto che la Cooperativa Nuova società ha offerto il servizio di cui in oggetto con un ribasso del 9% rispetto al prezzo a base d' asta pari a £ 470.000.000 annue, IVA esclusa;

preso atto dei pareri contrari manifestati dal Responsabile del Servizio interessato e dal Segretario Generale per le motivazioni esposte nelle relazioni allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale rispettivamente con la lettera A e con la lettera B;

acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal responsabile della Ragioneria ai sensi dell' art. 53 della legge n° 142 del 1990;

dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a £ 1.334.424.000, iva compresa, trova copertura sui capp. 6020.1 e 6025.1 dei Bilanci 95-96-97-98;

con voti unanimi

DELIBERA

di non approvare i verbali di gara in data 29.08.1995 e 07.09.1995, procedendo all' esclusione della Cooperativa Happy Baby di Guspini dalla gara d' appalto per il Servizio di attività educativa e assistenza igienico sanitaria dell' asilo nido Comunale per le motivazioni richiamate in premessa, e di aggiudicare all' altra Cooperativa che ha presentato un' offerta valida, Coop. Nuova Società di Selargius, superando i pareri contrari espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Segretario Generale;

IL SINDACO
Rombe

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a £ 1.293.986.900, iva compresa, per il periodo 2.10.1995/31.07.1998, si farà fronte come segue:


- per £ 121.311.270 relative all' anno in corso e con decorrenza presumibile dell' appalto dal 2.10.1995 al cap. 6025.1 "Gestione asilo nido" competenza Bilancio 1995 Im. 822.1/95

- per £ 444.808.000 relative agli anni 1996 e 1997: per £ 78.000.000 al cap. 6020.1 "Gestione asilo nido (quote privati)" e per £ 366.808.000 al cap. 6025.1

- per £ 283.059.630 relativa all' anno 1998: per £ 49.000.000 al cap. 6020.1 e per £ 234.059.630 al cap. 6025.1;

di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità del Comitato Circostrizionale di Controllo;


Letto approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE


Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo municipio per quindici giorni consecutivi dal
22 SET. 1995

IL Segretario Generale



Si attesta che la presente deliberazione è stata annullata dal Comitato di Controllo con prot. n.8339 del 17.10.95 in seduta del 11.10.1995 per i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art.51 della L.142/90 (3° comma) in quanto la G.M. non puo' procedere alla esclusione di ditte concorrenti, nè all'aggiudicazione dell'appalto trattandosi di materia riservata al Segretario Comunale, quale Presidente di gara. La Giunta deve limitarsi alla eventuale non approvazione dei verbali di gara e rassegnare il tutto all'apposita Commissione;
- 2) eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine al superamento dei pareri negativi espressi sia in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Ente a procedere a nuova aggiudicazione e, quindi ad interpretare in maniera piu' sfavorevole i dubbi sorti nella lettura del Bando di gara, posto che l'esclusione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa è stata operata sulla base di inosservanze formali sanabili e sanate e non su accertata mancanza di requisiti che avrebbero potuto, eventualmente, giustificare la non aggiudicazione, come da giurisprudenza costante.

Si rileva, inoltre, che l'atto della Giunta di indizione (non inviata al controllo) appare viziato per il contrasto con la normativa Comunitaria 52/90, recepita dallo Stato Italiano, in quanto, dato l'importo dell'appalto lo stesso avrebbe dovuto essere espletato in rispetto di detta Direttiva;



IL SEGRETARIO GENERALE


COMUNE di SELARGIUS
Prov. di Cagliari

IL SINDACO
H. Sime

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

RELAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Appalto servizio attività educativa ed assistenza igienico sanitaria asilo nido comunale. Aggiudicazione Cooperativa Nuova società - Selargius.

In data 29.08.1995, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n° 583 del 10.08.1995, si è tenuta presso la sede municipale la gara di licitazione privata per l'affidamento in appalto del servizio di attività educativa ed assistenza igienico sanitaria dell' asilo nido comunale, con le modalità di cui all' art. 89, lett. b), del R.D. 23.05.1924, n° 827, con aggiudicazione alla ditta concorrente che avesse presentato l' offerta più vantaggiosa per l' Amministrazione.

Così come risulta dal verbale di gara sono pervenute entro il termine previsto nella lettera d' invito n° 4 offerte, di cui n° 2 sono state escluse per irregolarità della documentazione allegata.

Le due offerte valide appartengono alla Cooperativa Nuova Società di Selargius ed alla Cooperativa Happy Baby di Guspini.

Aperte le buste contenenti l' indicazione della percentuale del ribasso sul prezzo a base d' asta, l' offerta più vantaggiosa per l' Amministrazione risultò essere quella presentata dalla Cooperativa Happy Baby di Guspini che ha offerto il servizio oggetto dell' appalto con un ribasso pari al 21.2% contro un ribasso del 9% offerto dalla Cooperativa Nuova Società.

Sulla base di tali risultanze il Presidente della Commissione di gara dichiarò aggiudicataria la Cooperativa Happy Baby di Guspini, condizionando però l' aggiudicazione definitiva alla presentazione di un documento richiesto dalla lettera d' invito, in luogo del quale la Cooperativa in questione aveva presentato una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà.

In data 04.09.1995 la Cooperativa Happy Baby ha presentato il documento richiesto e la Commissione di gara, riunitasi in data 07.09.1995, ha dichiarato aggiudicataria la Cooperativa di cui sopra, così come risulta dal verbale



integrativo di pari data.

In data 30.08.1995, prot. n° 18229, la Cooperativa Nuova Società di Selargius ha presentato un "ricorso" indirizzato al Presidente della Commissione di gara, al Sindaco ed alla Giunta Comunale, con il quale dichiara di ritenere illegittima l'aggiudicazione a favore della Cooperativa Happy Baby di Guspini e chiede un riesame del provvedimento.

Nella seduta di Giunta Municipale del 07.09.1995 lo stesso organo ha disposto la sospensione dell'aggiudicazione dell'appalto in attesa di acquisire un parere legale dell'Avv. Agostino Castelli sul procedimento di aggiudicazione alla luce del ricorso presentato dalla Cooperativa Nuova Società.

In data 13.09.1995 è pervenuto il parere dell'Avv. Agostino Castelli.

Nella seduta della Giunta Comunale tenutasi il 15.09.1995, lo stesso organo ha disposto di dare mandato all'Ufficio competente per la predisposizione della proposta di deliberazione per la non approvazione della proposta aggiudicazione e conseguente aggiudicazione all'altra Cooperativa concorrente, ritenendo esaustive le ragioni di cui ai punti 1 e 2 del parere legale dell'Avv. Agostino Castelli.

In merito al ricorso presentato dalla Cooperativa Nuova Società e alle considerazioni espresse dall'Avv. Agostino Castelli, la scrivente, nella sua qualità di responsabile amministrativo del servizio competente, rileva quanto segue: 1) relativamente al richiesto certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante che la ditta concorrente è iscritta per l'attività oggetto dell'appalto e che risulta operare nello stesso settore, si deve ritenere che quello presentato dalla ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria è valido in quanto nello stesso è attestato che la Cooperativa Happy Baby ha tra gli scopi sociali la gestione dell'asilo nido e, nella parte finale, che nell'unità locale sita in Viale di Vittorio n° 120 - Guspini, svolge attività di Baby Parking - asilo nido; il fatto che nel certificato la parola "asilo" non sia accompagnata dal sostantivo "nido", non può ingenerare dubbi in quanto dal contesto del certificato "asilo" non può che essere "nido", tenuto conto che nella parte relativa all'oggetto sociale si parla di asilo nido distinto da scuola materna e da baby parking. In merito alla pretesa distinzione tra asilo nido pubblico ed asilo nido privato si ritiene che non vi sia alcuna differenza tra l'attività che l'ente gestore deve svolgere in una struttura pubblica e quella che deve

svolgere in una privata, neanche per quanto attiene all' idoneità dei locali nei quali l' attività viene svolta, in quanto gli stessi, per essere autorizzati dal punto di vista sanitario da parte dell' Unità Sanitaria Locale, debbono rispondere agli stessi parametri.

2) relativamente alla certificazione di cui al punto 6) della lettera d' invito, attestante che la ditta concorrente ha curato la gestione di asili nido sotto il profilo dell' attività educativa ed assistenza igienico sanitaria per un periodo non inferiore a due anni, la ditta aggiudicataria ha presentato una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, e, su richiesta del Presidente della Commissione di gara, in data 04.09.1995, prot. n° 18434, una dichiarazione del Sindaco di Guspini, attestante quanto richiesto nella lettera d' invito. Si ritiene che la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva sia legittima in quanto effettuata in applicazione della legge n° 15 del 1968, in sintonia con i principi ispiratori della legge 7 agosto 1990, n° 241 ed in conformità alla lettera d' invito nella quale viene espressamente esclusa la presentazione di dichiarazioni sostitutive solo in relazione ai certificati di cui ai punti 7a e 7b1. Si ritiene, in ogni caso, di non condividere l' affermazione dell' Avv. Agostino Castelli secondo la quale la lettera d' invito, in quanto "norma speciale", possa derogare alla legge n° 15 del 1968, "norma generale", perchè in contrasto con il principio costituzionale della gerarchia delle fonti normative in forza del quale quanto stabilito in una legge dello Stato non può essere derogato da un atto normativo di livello inferiore quale senza dubbio è una lettera d' invito deliberata da una Giunta Comunale. A conferma di ciò leggasi l' art. 3, comma 4°, del D.P.R. 25 gennaio 1994, n° 130, "Regolamento recante norma attuative della legge 4 gennaio 1968, n° 15, con particolare riferimento all' art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive", il quale recita: <<Nei casi di cui all' art. 1, comma 2, del presente regolamento, così come negli altri casi previsti dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15, la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, senza che sussistano irregolarità o falsità della stessa, costituisce violazione dei doveri d' ufficio>>.

3) In relazione al certificato di iscrizione al Registro Regionale ai sensi dell' art. 42 della L.R. n° 4 del 1988, richiesto al punto 3 della lettera d' invito, si sottolinea che non era previsto un limite temporale di validità dello



stesso, per cui il documento era ammissibile ed anzi sarebbe stato illegittimo escluderlo.

4) in relazione al problema del ribasso offerto dalla Cooperativa Happy Baby, pari al 21.2% sul prezzo a base d'asta pari a £ 470.000.000, IVA esclusa, si rileva che la lettera d'invito alla gara prevedeva l'aggiudicazione alla ditta concorrente che avesse presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, senza prescrivere l'esclusione delle offerte anomale, ritenendo comunque di evitare il rischio di situazioni di irregolarità contributiva in relazione al personale della ditta che si fosse rivelata aggiudicataria, prevedendo all'art.7 del capitolato d'appalto allegato alla lettera d'invito, che la ditta è obbligata ad assicurare a proprie spese il personale ed i soci ed a rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

In base alla normativa vigente nei casi in cui l'Amministrazione non abbia stabilito un limite al ribasso o l'esclusione delle offerte manifestamente anomale, non sussiste un obbligo per la stessa di verificare la pretesa anomalia dell'offerta presentata da una ditta concorrente, trattandosi di facoltà esercitabile dalla P.A. in assoluta libertà.

Tanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene di dover esprimere parere contrario, sotto il profilo della regolarità tecnica, relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Selargius, 19.09.1995

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Regina VITTONI)

Regina Vittoni



AL SINDACO
Handwritten signature

ALLEGATO B ALLA DELIB G.M.
N. 660 DEL 21.09.95

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Parere del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione N°915/1995 del 21/09/1995, concernente l'appalto servizio di attività educativa ed assistenza igienico-sanitaria asilo nido Comunale. Non approvazione del verbale di gara e aggiudicazione alla Coop. Nuova Società di Selargius.

Il sottoscritto Giustino Saggi, nella sua qualità di segretario Generale, in riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto conferma il suo parere contrario, già espresso nella seduta tenuta dalla Giunta Comunale il giorno 15/09/1995, per le stesse motivazioni espresse dal responsabile del servizio Dott.ssa R. Vittone nella relazione datata 19/09/1995 che lo scrivente condivide, richiama e fa propria per i seguenti motivi aggiuntivi:

- 1) il parere espresso dall'Avv. A.Castelli non appare allo scrivente convincente ;infatti esso contrasta con i criteri interpretativi delle decisioni giurisprudenziali, ormai consolidate in materia. Il Consiglio di Stato con sentenza N° 160 del 01/02/1995 ha espresso la seguente decisione "*le prescrizioni nei bandi di gara o nelle lettere di invito verranno interpretate, quando possono dar luogo a dubbi o possono essere intese in più di un modo, sia nel senso più favorevole alla maggiore partecipazione alla gara, sia nel senso meno favorevole alle formalità inutili*".

Sempre il Consiglio di stato , con decisione n.161 in data 7 febbraio 1995 della VI Sez., ha affermato che " le prescrizioni riguardanti specifici adempimenti di una pubblica gara , contenute nel bando, devono essere interpretate secondo ragione , con riferimento cioè al contenuto sostanziale e non meramente formale dell'adempimento."

Quanto sopra riferito non ha il significato di giustificare e superare eventuali violazioni delle prescizioni del bando o della lettera di invito, perchè lo scrivente ritiene di averle osservate anche sotto l'aspetto formale nella fase di espletamento della gara .

- 2) la decisione dell'Amministrazione di non aggiudicare l'appalto deve comunque fondarsi su uno specifico interesse pubblico a tutela dell'interesse del privato ed al solo fine di evitargli un danno ingiusto. Nel caso in esame la proposta appare illegittima per eccesso di potere per la violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

Handwritten signature

- 3) lo scrivente, invece, ritiene che l'Amministrazione debba verificare, applicando i canoni che si rifanno a criteri di buona amministrazione in senso lato, la congruità dell'offerta o la sua eventuale anomalia. Per i Comuni tale verifica coincide, nel caso della licitazione privata, con la deliberazione di approvazione della aggiudicazione.

Selargius, li 21/09/1995

IL SEGRETARIO GENERALE
(Giustino Saddi)

